

CONSIDERAZIONI in merito ai progetti del "Parco della storia dell'uomo" nel parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.

Dalle dichiarazioni dell'Unesco :

"Il sito Patrimonio Mondiale comprende i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri, un complesso di case, chiese, monasteri ed eremi costruiti nelle grotte naturali della Murgia, un altipiano calcareo caratterizzato da profonde fessure, burroni, rocce e caverne.

Da sempre in questa zona l'uomo ha scelto la vita in grotta, testimoniando un adattamento all'ambiente che nel corso dei millenni si è tradotto in una forma abitativa, peculiare di Matera, di eccezionale valore culturale ed antropologico."

L'insieme dei Sassi e del Parco archeologico e naturale delle Chiese Rupestri di Matera costituisce una testimonianza unica dell'attività umana. Il preminente valore universale deriva dalla simbiosi fra le caratteristiche culturali e naturali del luogo.

Dall' Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale - Cartagena (Colombia), 6-11 dicembre 1993 – rileviamo che:

Criteria di iscrizione

(iii): i Sassi e il Parco di Matera sono un notevole esempio di insediamento rupestre perfettamente adattato al contesto geomorfologico e all'ecosistema attraverso una continuità di oltre due millenni;

(iv): la città e il Parco sono un notevole esempio di complesso architettonico e paesaggistico che illustra un numero significativo di stadi della storia dell'umanità;

(v): la città e il Parco sono un notevole esempio di insediamento umano e di uso del territorio tradizionali che mostrano l'evoluzione di una cultura che ha mantenuto nel tempo relazioni armoniose con l'ambiente naturale.

Dalle descrizione della rete Natura 2000 apprendiamo che il SIC/ZPS Gravine di Matera - codice IT920135 istituito con le norme europee- *"costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, in quanto notevolmente diversificato in senso ambientale, elemento ben descritto dai diversi ambienti presenti quali rupi, praterie steppiche e garighe, comunità forestali (a sclerofille e a semicaducifoglie), oltre agli aspetti igrofili caratteristici del fondo delle gravine."*

cioè un ambiente unico per la presenza di biodiversità ed habitat da tutelare integralmente.

Il Parco delle chiese rupestri del materano è riconosciuto e vincolato ai sensi della L.1497/1939 (Protezione delle bellezze Naturali) e della 1089/1939 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico) e dalle successive leggi di ordine regionale e nazionale

Tutte queste evidenze individuano "nella centralità della conservazione del parco" l'unico obiettivo progettuale che le istituzioni dovrebbero garantire; al contrario ci accorgiamo che le istituzioni nel voler operare con grandi risorse hanno prodotto un progetto di potenziale avvilimento delle peculiarità del luogo (naturali ed antropiche) in nome di una non ben definita valorizzazione e fruizione agevolata, secondo una forma di ritornello lessicale che avvia il parco verso una deriva turistico-mercantilistica.

Le Norme Tecniche di Attuazione del "Piano del Parco" (L.R. n.11/90 - L.R.n. 28/94 - L.R. n. 2/98 e ssmmii) determinano limiti, divieti e prescrizioni per l'uso ed il godimento del Parco

[...]

Art. 4

Suddivisione del territorio del Parco in "zone omogenee"

Il Piano suddivide il territorio del Parco nelle seguenti "zone omogenee", ai sensi della L.R.

11/90:

A - zona di riserva integrale comprendente l'intero involuppo delle "gravine", considerato l'elemento geo morfologico, naturalistico, storico - antropico di maggiore qualità e caratterizzazione del Parco; in riferimento alla Gravina di Picciano, inclusa nel Parco, la zona di riserva integrale è estesa oltre che per la sezione della forra anche sul piano per l'area di affioramento del substrato roccioso carbonatico;

B - zona di riserva generale

comprendente le due aree boscate residuo dell'originaria copertura vegetazionale dell'Altopiano e le aree a macchia e gariga - steppa degli altipiani e dei costoni calcarei, costituenti il più rilevante connotato paesaggistico dell'ambiente Murgico;

C - zona di protezione comprendente le aree boscate o macchia - gariga fortemente degradate per pressione antropica (zootecnica, estrazione materiali lapidei), dislocate per lo più lungo la fascia perimetrale esterna al parco, e le aree dei coltivi.

[...]

ART. 5

Zona di "riserva integrale"

Nella zona a) di "riserva integrale" l'ambiente va conservato e ricostituito nella sua integrità; è prescritta, pertanto, la conservazione e tutela di tutti gli elementi costituenti l'ambiente (geografici, paesaggistici, vegetazionali, faunistici, storico/antropici ecc.). Non è pertanto

consentito il pascolo, lo sfruttamento forestale, agricolo e minerario, gli scavi, i sondaggi, terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, qualsiasi lavoro che comporti modifiche all'aspetto del terreno e della vegetazione, qualsiasi atto che provochi turbamento alla fauna ed alla flora e/o introduzione di specie estranee di vegetali o di animali. Non è consentita alcuna trasformazione d'uso del suolo e degli eventuali manufatti che vi insistono.

Sono consentiti solo interventi di "mantenimento" e "restauro" delle componenti ambientali ed antropiche, da condurre su esplicita autorizzazione dell'Ente Parco.

ART. 6

Zona di "riserva generale"

Nelle zone di "riserva generale" l'ambiente va conservato nei suoi aspetti naturalistici e storico/antropici.

Non sono pertanto consentite trasformazioni dell'uso del suolo, quali i disboscamenti, gli spietramenti, l'estendimento degli eventuali coltivi esistenti.

Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nei limiti individuati al successivo titolo II. Non è consentito costruire nuove opere edilizie: sarà tuttavia consentito, su esplicita autorizzazione dell'Ente Parco, e previo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali della Basilicata per gli immobili vincolati ai sensi della L.1089/39, ed in funzione delle necessità di conservazione attiva e gestione dei manufatti preesistenti storicizzati (jazzi, masserie, casini ecc.) operare su tali manufatti gli interventi di cui al successivo titolo II, con le destinazioni d'uso ivi individuate o previste dal Piano.

Nelle zone delle due aree boscate, residuo della originaria copertura vegetazionale di macchia, gariga e steppa degli altopiani e dei costoni calcarei, costituenti il più elevato connotato paesaggistico dell'ambiente murgico, in caso di richiesta di variazione dello stato dei luoghi, l'intervento va sottoposto a studi specialistici comprovanti la possibilità di apportare variazioni senza determinare danno ambientale.

[...]

ART. 69

Nelle aree a gariga e a pseudosteppa (Thero-Brachypodieti).

E' vietato il decespugliamento.

E' vietato lo spietramento e lo sbancamento.

E' vietata l'aratura.

Sono vietati gli incendi pilotati.

Sono permessi i fuochi d'artificio in occasione delle feste patronali o altre feste religiose solo però nelle apposite aree individuate dall'Ente Parco a ridosso del piazzale di Murgia Timone per la città di Matera. E' obbligatoria anche una presenza di una squadra di vigili del fuoco o di volontari antincendio.

E' consentito il pascolo con carico disciplinato dall'Ente Parco (anche delle capre).

E' consentita la raccolta disciplinata dei prodotti spontanei.

E' vietata la trasemina con ecotipi non autoctoni mentre è consentita la trasemina con ecotipi autoctoni previa autorizzazione dell'Ente Parco che indicherà anche come e dove reperirli.

E' consentita l'eliminazione delle specie non pabulari previa autorizzazione dell'Ente Parco.
[...]



